

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17112 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 28/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato
[REDACTED];

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 792/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 24/08/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

██████████ - adotta la qualità di titolare della cessata
impresa individuale ██████████ - ricorre, affidandosi ad un
motivo e con atto notificato il 20/02/2017, per la cassazione della
sentenza n. 792 del 24/08/2016 della Corte di appello di Lecce, con
cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello contro la
sentenza del Tribunale di quel capoluogo, di declaratoria di
inammissibilità della domanda, espressamente qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, da lui proposta avverso l'ordinanza
del g.e. del 31/03/2004 resa, all'esito delle contestazioni insorte,
in sede di distribuzione della somma ricavata nell'espropriazione
immobiliare n. 94/94 r.g.e. da lui intentata contro ██████████
e nella quale era intervenuta ex art. 511 cod. proc. civ. la ██████████

██████████
resiste con controricorso l'intimata;

formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza
- in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis
cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-
bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre
2016, n. 197, il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo
comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;

considerato che:

il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione delle
norma [sic] di cui agli artt. 17, 511, 512, 616, 617 e 618 c.p.c.
nonché al D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito in Legge 14.5.2005 n.
80, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», negando
applicarsi il principio c.d. dell'apparenza al di fuori delle opposizioni
esecutive e non potendo qualificarsi tale la controversia
distributiva, come quella per cui è causa, iniziata prima della

novella del 2005/06; e, nella memoria, contesta l'applicabilità del principio dell'apparenza come prospettata nella proposta del relatore, anche per l'eccezionalità del regime delle opposizioni esecutive;

le doglianze non possono trovare accoglimento;

in primo luogo, il principio dell'apparenza non soffre la limitazione alle sole opposizioni esecutive predicata dal ricorrente, visto che il richiamo a questa materia, contenuto in esordio dalle pronunce richiamate, non è certo indicativo dell'esclusione della natura generalissima del principio stesso: in quanto tale, esso si applica quale istituto generale del rito delle impugnazioni, a garanzia dell'affidamento processuale, della certezza del diritto e della stessa ragionevole durata del processo;

in secondo luogo, la qualificazione è stata univoca e chiara ad opera della sentenza impugnata in primo grado, che definisce l'azione intrapresa quale opposizione agli atti esecutivi: ciò che esclude la rilevanza della correttezza o meno (peraltro in effetti non evidente, alla luce dei principi di cui a Cass. 16/05/2014, n. 10840, pure richiamata dal ricorrente, soprattutto punto 3.1.1 della motivazione, ove ulteriori riferimenti) della qualificazione stessa, poiché il detto principio opera appunto a prescindere da detta correttezza, imponendo all'impugnante sempre, solo e comunque l'adozione dello strumento processuale corrispondente alla qualificazione come in concreto espressamente operata;

deve così concludersi che correttamente la corte territoriale ha alla specie applicato il principio dell'apparenza (tra moltissime: Cass. 04/09/2017, n. 20751, ove richiami alla giurisprudenza meno recente; Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove riferimenti alla giurisprudenza precedente; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. Sez. U. 09/05/2011, n. 10073) in ordine all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale:

in base al quale tale individuazione va fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta come effettuata dal giudice *a quo*, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; e solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice *a quo* potendo questa essere effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione (ed in ogni caso prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti);

il ricorso va così rigettato ed il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità, dato pure atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

p. q. m.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 17/05/2018.

